

DIRETTIVA 92/61/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o a tre ruote devono soddisfare talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che il controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche è eseguito tradizionalmente dagli Stati membri prima dell'immissione sul loro mercato dei suddetti veicoli cui esse si applicano e che detto controllo concerne i diversi tipi di tali veicoli;

considerando che occorre stabilire con precisione ed in modo uniforme le definizioni applicabili a detti veicoli (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), in particolare la definizione del ciclomotore in quanto nei 12 Stati membri esiste una quindicina di definizioni diverse di questo tipo di veicolo; che questa varietà di definizioni, che si traduce in pratica in altrettante categorie di veicoli, costituisce un importante ostacolo agli scambi in quanto la produzione è costretta a differenziarsi a seconda del paese in cui è commercializzata comportando così un forte frazionamento del mercato del ciclomotore;

considerando che l'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attual-

mente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato I; che in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I;

considerando che a motivo delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione della tecnica occorre esaminare, tre anni al più tardi dopo la messa in applicazione della presente direttiva, gli elementi e le caratteristiche, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza passiva, da aggiungere agli elementi e alle caratteristiche figuranti nell'allegato I;

considerando che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili ai diversi elementi e caratteristiche di detti veicoli saranno riunite in direttive particolari; che il controllo del rispetto di dette prescrizioni nonché il riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro del controllo eseguito dagli altri Stati membri richiedono l'applicazione di una procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di questi veicoli;

considerando che tale procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario;

considerando che, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni intese a facilitare la soluzione delle controversie di natura tecnica relative alla conformità di una produzione con il tipo omologato;

considerando che un veicolo, sia pure conforme al tipo omologato, può peraltro rivelare inconvenienti tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura idonea ad ovviare a tale rischio;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore;

considerando che procedure analoghe a quelle previste per questi veicoli devono potersi applicare ai loro componenti ed alle entità tecniche;

(1) GU n. C 110 del 25. 4. 1991, pag. 3.

(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 31, e

GU n. C 176 del 13. 7. 1992.

(3) GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 31.